

MODIFICA STATUTO OFFICIUM ORGANIZZAZIONE FAMIGLIE CONTRO LA FIBROSI CISTICA A CARATTERE UMANITARIO

TITOLO I IDENTITA' ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI

ART. 1 – COSTITUZIONE

1. L'associazione Officium con sede legale in Roma Piazza S. Onofrio n°4 codice Fiscale 97096930587 è stata costituita con atto in data 19 maggio 1993 repertorio n°12393, registrato a Roma Atti Pubblici il 1 giugno 1993 al n. 12478 serie 1E.
La Regione Lazio con lettera in data 01/12/1994 protocollo n°14574 ha iscritto Officium nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato.
2. L'Assemblea a maggioranza ha deliberato l'adesione alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Lazio – Onlus (LIFC Lazio Onlus) e contemporaneamente la variazione della denominazione in LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA LAZIO – COMITATO OFFICIUM ONLUS anche detto LIFC LAZIO COMITATO OFFICIUM ONLUS (di seguito "Officium").
3. Officium conserva il carattere di ente senza scopo di lucro, neppure indiretto, e con fini di solidarietà, in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, della legislazione regionale in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. Officium, aderendo alla "LIFC Lazio Onlus", ne esprime un livello territoriale nella regione Lazio e ne recepisce le norme dello Statuto.
5. Officium conserva la propria autonomia giuridica, decisionale, operativa e patrimoniale secondo il proprio Statuto e la legge, come indicato anche nello Statuto della "Lega Italiana Fibrosi Cistica Lazio – Onlus" art.24 comma 14: "I comitati che dispongono di autonomia giuridico/amministrativa devono contribuire alla gestione delle attività mediante il versamento di una quota contributiva annuale che verrà stabilita da LIFC Lazio Onlus mediante delibera del Direttivo"

ART. 2 - SEDE

1. Officium ha attualmente sede in Roma (RM) Piazza S. Onofrio n°4.
2. La sede legale può essere trasferita ad altro indirizzo nella medesima città con una delibera del Consiglio Direttivo di Officium.

ART. 3 – FINALITA' E ATTIVITA'

1. Officium persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti affetti da Fibrosi Cistica, con l'apporto originale dell'attività di volontariato prestata per suo tramite dai suoi associati, in modo personale, spontaneo, gratuito.
2. Officium, nel proprio ambito territoriale, ha lo scopo di:

- a. Assicurare, in accordo con LIFC Lazio Onlus, la rappresentanza e la tutela degli interessi giuridici, morali ed economici dei soggetti affetti da Fibrosi Cistica e delle loro famiglie in ogni ambito, ivi compresi le pubbliche amministrazioni e gli enti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai predetti soggetti, previsti dalle norme vigenti;
 - b. promuovere l'assistenza alle persone affette da Fibrosi Cistica nonché l'istruzione e l'educazione delle dette persone e delle loro famiglie in relazione a detta patologia erogando a tal fine appositi servizi informativi;
 - c. promuovere il miglioramento dei servizi pubblici atti ad assicurare una assistenza globale ai pazienti affetti da Fibrosi Cistica;
 - d. promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sui problemi della Fibrosi Cistica ed in modo particolare sulle possibilità diagnostiche, preventive, terapeutiche e riabilitative;
 - e. promuovere indagini sulla diffusione e sulla tipologia della patologia e su ogni aspetto utile a combatterla;
 - f. contribuire all'informazione ed alla formazione del personale medico e paramedico circa le possibilità diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali in Fibrosi Cistica;
 - g. promuovere e curare l'informazione e la preparazione degli aderenti impegnati in prestazioni di volontariato;
 - h. favorire movimenti di aggregazione territoriale aventi per finalità la lotta contro la Fibrosi Cistica;
 - i. stabilire rapporti di cooperazione con altre Associazioni, organizzazioni ed istituzioni aventi lo scopo di partecipazione, sussidiarietà, promozione e di volontariato nel campo sociale e sanitario e della ricerca scientifica che abbiano scopi coerenti con quelli sanciti dal presente Statuto;
 - j. bandire borse di studio per la ricerca, organizzare convegni, seminari, corsi di formazione, comitati scientifici anche in collaborazione con altre Organizzazioni di volontariato;
 - k. svolgere attività generali di supporto, consulenza, formazione e sostegno alle strutture territoriali nella loro attività in ambito locale;
 - l. sostenere e favorire la ricerca scientifica come base imprescindibile alla lotta contro la Fibrosi Cistica in aderenza alle strategie e alle iniziative della LIFC Lazio Onlus;
 - m. contribuire alla realizzazione dei fini della LIFC Lazio Onlus;
 - n. promuovere una concezione di salute intesa come bene comune oltre che individuale e far conoscere la Fibrosi Cistica non come evento straordinario e discriminante, ma nel contesto di una patologia che riguarda tutti i cittadini, quelli nati e quelli che nasceranno;
 - o. promuovere l'inserimento lavorativo, tutelandone la salute, e l'inserimento sociale dei soggetti affetti da Fibrosi Cistica.
3. Officium svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità. Officium potrà svolgere, esclusivamente per scopo

di autofinanziamento e senza fine di lucro le attività marginali previste per le organizzazioni di volontariato, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

4. Officium si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
5. Officium può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti nei limiti stabiliti dall'art. 3 comma 4 della Legge 266/1991.

ART. 4 – AMBITO DI ATTUAZIONE DELLE FINALITA'

1. Officium opera nella regione Lazio. Esso potrà operare anche in altre aree geografiche con iniziative ed attività di supporto tramite la LIFC Lazio Onlus, in armonia con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento della LIFC Onlus.
2. Officium opera in conformità allo Statuto, ai Regolamenti e alle delibere della LIFC LAZIO COMITATO OFFICIUM Onlus e delega gli interventi per le attività regionali e sovraregionali alla LIFC LAZIO Onlus.
3. Officium ha il compito di promuovere la condivisione e il rispetto dei principi statutari e della corretta conduzione della vita associativa.

TITOLO II IL SOCIO

ART. 5 - SOCI

1. Sono soci di LIFC LAZIO COMITATO OFFICIUM Onlus i cittadini che si riconoscono ed accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni.
2. Tutti gli associati di Officium sono soci di LIFC Lazio Onlus e di LIFC Onlus.
3. L'ammissione di un nuovo socio, dietro presentazione di domanda di adesione, è deliberata dal Consiglio Direttivo di Officium.
4. Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale uguale per tutti, stabilita da LIFC Lazio Onlus.
5. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività di Officium e della LIFC Lazio Onlus con piena parità.
6. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
7. I Soci hanno diritto di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. Possono accedere a tutte le cariche elettive i soci che abbiano un'anzianità nell'associazione di almeno due anni. I Soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

8. I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità alle norme statutarie.
9. I soci non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività di volontariato, nemmeno dai beneficiari di detta attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dalla legge e stabiliti dagli organi di Officium.
10. In conformità alla normativa vigente, Officium provvederà ad assicurare coloro che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6 – INTRASMISSIBILITA'

1. La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi né per atto tra vivi né a causa di morte a nessun titolo.

ART. 7 – CESSAZIONE DALLA QUALITA' DI SOCIO

1. La decadenza dalla qualità di socio avviene:
 - a. Per recesso, che deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo di Officium ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso;
 - b. Per il mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo di Officium, in raccordo con quanto deliberato in merito da LIFC Lazio Onlus;
 - c. Per dichiarazione di esclusione, divenuta definitiva a seguito di comportamenti incompatibili con le finalità e le idee guida deliberate da Officium, tali da arrecare danni morali o materiali alla stessa e/o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti successivamente approvati e per altri gravi e comprovati motivi.
2. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al socio di ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti LIFC ONLUS.
3. Il socio uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte della quota versata, in ragione del tempo trascorso.

TITOLO III IL SISTEMA ISTITUZIONALE

ART. 8 - ORGANI

1. Sono organi di Officium:
 - a) l'Assemblea generale dei Soci
 - b) il Consiglio Direttivo
 - c) la Presidenza
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale)
 - e) il Comitato di Consulenza Scientifica (eventuale)

ART. 9 – GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Le persone che ricoprono cariche associative non possono ricevere alcuna retribuzione per alcuna attività istituzionale, di consulenza e/o di volontariato, nemmeno dai beneficiari di dette attività.
2. Possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute e nei limiti stabiliti dagli organi di Officium e dalla legge.
3. Le eventuali incompatibilità verranno demandate al Regolamento che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III IL SISTEMA ISTITUZIONALE CAPO I ASSEMBLEA GENERALE

ART. 10 – ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Generale, legalmente convocata o costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. Le Assemblee hanno luogo nella sede di Officium o in altro luogo del territorio regionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
3. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

ART. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA: CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del Bilancio consuntivo; è convocata altresì ogni tre anni per eleggere i membri del Consiglio Direttivo; è convocata in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano, e comunque quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci o un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.
2. Le Assemblee sono convocate dal Presidente almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione del giorno e dell'ora, sia in prima che in seconda convocazione, del luogo e delle materie da trattare, mediante:
 - a. avviso affisso in sede e/o bacheca on line di Officium;
 - b. avviso diretto al domicilio di tutti gli associati risultanti dai registri di Officium, oppure a mezzo altra comunicazione equipollente (telex - telegramma - posta elettronica).

ART. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci o da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.
2. L'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta con le modalità di cui all'art.11 c.2.
3. L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

ART. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi non prima di 24 (ventiquattro) ore dalla prima, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti.
3. L'Assemblea Straordinaria delibera le modifiche statutarie e lo scioglimento di Officium e la devoluzione del patrimonio
4. Per le deliberazioni in sessione straordinaria è necessaria la presenza della maggioranza degli associati. Le modifiche statutarie sono deliberate con il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L'eventuale scioglimento anticipato di Officium e relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.
5. Nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, è ammesso il voto con delega: ogni socio può rappresentare unicamente un solo altro socio, previa formale delega per iscritto. I soci possono farsi rappresentare da altri soci che non siano membri del Consiglio Direttivo.
6. I voti sono palesi tranne quelli riguardanti la persona e le qualità di essa.

ART. 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: POTERI

1. L'Assemblea Ordinaria:
 - a. delibera sugli indirizzi e direttive generali di Officium;
 - b. delibera sul programma di attività e sul Regolamento di Officium;
 - c. delibera sul numero dei membri del Consiglio Direttivo e provvede all'elezione degli stessi con voto segreto;
 - d. delibera sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo;
 - e. nomina il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale);
 - f. approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato), il bilancio consuntivo e quello preventivo;
 - g. stabilisce eventuali integrazioni alla quota associativa;
 - h. delibera su ogni altro argomento, che non rientri nelle competenze dell'Assemblea Straordinaria, sottoposte dal Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea Straordinaria delibera:
 - a. sulle modificazioni statutarie;
 - b. sullo scioglimento di Officium e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale ai sensi delle norme vigenti in materia.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente di Officium, in sua assenza dal Vicepresidente e in caso di impedimento anche di quest'ultimo da persona eletta a maggioranza tra i soci intervenuti alla stessa.
4. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale, sempre che il verbale medesimo non sia stato redatto da un notaio.

5. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni in conformità allo Statuto e alle leggi.

TITOLO III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO II
CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE

1. Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, come deliberato dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo di Officium elegge un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo Regionale LIFC Lazio Onlus.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
4. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto ad un solo voto.
5. Non è ammesso il voto per delega.
6. E' ammesso a partecipare senza diritto di voto il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; su espressa chiamata del Presidente qualsiasi persona che, per competenze o compiti specifici o amministrativi, sia stata invitata in considerazione dei temi trattati.

ART. 16 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.
2. Sono tenute presso la sede di Officium o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (telefax - telegramma - posta elettronica), da inviarsi ai consiglieri almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, dell'ora e della data in cui si terrà la riunione.
4. Le riunioni dovranno essere indette almeno due volte l'anno, preferibilmente ogni sei mesi.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 17 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini di Officium e per la sua gestione ordinaria e straordinaria, che non siano dalla legge o dallo Statuto riservati espressamente all'Assemblea.
2. Esso ha il compito di:

- a. dare esecuzione alle deliberazioni delle assemblee generali, ordinarie e straordinarie;
 - b. eleggere il Presidente e, tra i propri Consiglieri, il Vicepresidente con funzioni vicarie, il Segretario, il Tesoriere;
 - c. nominare i rappresentanti di Officium presso Enti e Amministrazioni territoriali qualora richiesto, in accordo con LIFC Lazio Onlus;
 - d. approntare i bilanci preventivi e consuntivi di ogni esercizio per l'approvazione dell'Assemblea;
 - e. programmare le attività dell'anno e degli interventi da finanziare;
 - f. redigere ed aggiornare il Regolamento di Attuazione che definisce da un punto di vista operativo le attività, le scadenze, l'organizzazione e i processi di Officium; detto Regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea. Tale regolamento dovrà essere approvato da LIFC Lazio Onlus;
 - g. deliberare sull'ammissione o il rifiuto alla domanda di adesione come Socio;
 - h. deliberare la decadenza dalla qualifica di Socio per recesso, mancato pagamento della quota associativa, espulsione.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi, anche disgiuntamente, a consiglieri, a soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.
 4. Il Consiglio Direttivo ha il potere di revocare qualsiasi mandato affidato, a maggioranza.
 5. Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi; tali commissioni di lavoro possono essere composte da Soci e da consulenti esterni.

ARTICOLO 18 – DECADENZA

1. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto il Consigliere che sarà assente ingiustificato per 3 (tre) volte consecutive.
2. Nelle ipotesi di cessazione di appartenenza al Consiglio Direttivo del Consigliere si provvederà alla sua sostituzione nominando, progressivamente in ordine decrescente tra i primi non eletti, il candidato che nell'ultima elezione ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. In caso di parità di voti tra i primi candidati non eletti, si nominerà il più giovane anagraficamente.
4. I membri così sostituiti, rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.
5. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
6. L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:
 - a. per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
 - b. per decesso;
 - c. per decadenza dalla qualità di socio, di cui all'art. 7 comma 1 b del presente statuto;

- d. per esclusione, in caso di comportamenti del consigliere incompatibile con le finalità di Officium, tali da arrecare danni morali o materiali alla LIFC Lazio Onlus o alla LIFC Onlus; di inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto costitutivo e dello Statuto; di altri gravi e comprovati motivi.
7. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'escluso di ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti LIFC ONLUS.

TITOLO III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO III
LA PRESIDENZA

ART. 19 – COMPOSIZIONE

1. La Presidenza è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.
2. Assicura il governo di Officium in coerenza con il programma approvato dal Consiglio Direttivo, coadiuvando il Presidente nella gestione politica e organizzativa.
3. Propone al Consiglio Direttivo i coordinamenti tematici, i criteri e le modalità per la loro composizione e ne cura l'attuazione.

ART. 20 - PRESIDENTE

1. Il Presidente coordina le attività di Officium e ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio.
2. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire mandati e procure speciali anche ad estranei al Consiglio stesso.
3. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente deve riferire circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione di Officium.
4. In casi di necessità ed urgenza, il Presidente - sentito il Segretario e il Tesoriere - può assumere decisioni e compiere atti straordinari, ma deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo o l'Assemblea Ordinaria dei Soci, per la ratifica del suo operato entro 30 (trenta) giorni.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo di Officium, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
6. Il Presidente, in caso di dimissioni che potranno essere presentate esclusivamente dinanzi al Consiglio Direttivo mediante opportuna convocazione formale che espliciti, nell'ordine del giorno, le dimissioni del Presidente pro-tempore e l'elezione di un nuovo Presidente, avrà l'obbligo di presentare - anche in separata sede e non oltre un mese dalle dimissioni - il bilancio consuntivo dell'Amministrazione svolta,

tutti i libri e le documentazioni contabili e quant'altro in suo possesso utile alla gestione amministrativa della stessa.

ART. 21 – VICE PRESIDENTE CON FUNZIONI VICARIE

1. Il Vice Presidente con funzioni vicarie sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il solo intervento del Vice Presidente vicario costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
3. Coadiuvava il Presidente per le normali attività necessarie e opportune per il buon funzionamento dell'amministrazione di Officium.

ART. 22 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nella Direzione e nel Consiglio Direttivo per l'esplicazione delle attività associative di Officium sul territorio e nei confronti dei suoi associati.
2. Cura la predisposizione dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci.
3. Cura la tenuta del libro verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee Generali dei Soci nonché del libro degli aderenti ad Officium.

ART. 23 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa di Officium e ne tiene la contabilità, effettuandone le relative verifiche.
2. Controlla la tenuta dei libri contabili.
3. Predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di novembre.
4. Predisporre dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo accompagnandolo di idonea relazione e lo sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo.
5. Il Tesoriere, su delibera del Consiglio Direttivo, ha facoltà di avvalersi di consulenti esterni ai fini del regolare adempimento delle operazioni stesse nel pieno rispetto delle normative fiscali e legislative vigenti.

TITOLO III

IL SISTEMA ISTITUZIONALE

CAPO IV

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 24 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: COMPOSIZIONE

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) componenti, su eventuale nomina dell'Assemblea Generale.
2. I componenti effettivi eleggono al loro interno un Presidente che deve essere (preferibilmente) iscritto al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia o all'Albo dei Dottori Commercialisti.

3. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica di Officium.
4. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 25 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: COMPITI

1. Il Collegio cura la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti.
2. Partecipa di diritto, nella persona del suo Presidente, alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
3. Verifica la regolare tenuta della contabilità di Officium e dei relativi libri; dà parere sui bilanci; verifica la conformità allo Statuto ed alle finalità associative delle delibere e degli atti del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e di tutti quegli organismi funzionali alla vita di Officium; riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita agli associati.
4. Esprime parere tecnico revisionale sugli atti di bilancio.

TITOLO III IL SISTEMA ISTITUZIONALE CAPO V COMITATO DI CONSULENZA SCIENTIFICA

ART. 26 – COMITATO DI CONSULENZA SCIENTIFICA: COMPOSIZIONE

1. Il Comitato di Consulenza Scientifica si compone di un numero ristretto di esperti (massimo 5 fra medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi, assistenti sociali, ricercatori...) riconosciuti nell'ambito della Fibrosi Cistica, su eventuale nomina dell'Assemblea Generale.
2. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 27 – COMITATO DI CONSULENZA SCIENTIFICA: COMPITI

1. Il Comitato di Consulenza Scientifica riveste carattere consultivo in merito alle deliberazioni del Consiglio Direttivo di Officium che riguardano la materia medica.
2. Il Comitato nomina, al suo interno, il Consulente Scientifico che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
3. I pareri del Comitato non saranno vincolanti per le deliberazioni del Consiglio direttivo.
4. Il Presidente di Officium può avvalersi anche della consulenza dei singoli rappresentanti del Comitato, in rapporto alla specificità della loro competenza.
5. Le attività del Comitato di consulenza scientifica dovranno essere svolte a titolo gratuito. Eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute verranno stabiliti dal regolamento di Officium.

TITOLO IV PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

ART. 28 – INDICAZIONE DELLE RISORSE

1. Il patrimonio e le entrate di Officium sono costituiti da:
 - a. quote sociali individuali;
 - b. contributi ricevuti da privati cittadini;
 - c. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche e private o religiose;
 - d. contributi di organismi internazionali;
 - e. beni mobili e immobili acquisiti anche per effetto di liberalità e lasciti;
 - f. rimborsi derivanti da attività convenzionate;
 - g. attività commerciali e produttive di carattere marginale, eventualmente conseguite da Officium per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzionali.
2. I versamenti effettuati ad Officium sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dello stesso o di estinzione per qualunque altra causa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato ad Officium.
3. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
4. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 29– BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

1. Gli esercizi di Officium chiudono entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio consuntivo di Officium deve essere approvato entro il termine massimo del 30 aprile di ogni anno e comunque secondo le disposizioni di legge in vigore e sarà presentato alla LIFC LAZIO Onlus.
3. E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e/o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la distribuzione o destinazione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altra ONLUS che per legge, statuto o regolamento faccia parte della medesima ed unitaria struttura.
4. Utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e deliberate da Officium.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 – DURATA DEL OFFICIUM

1. La durata di Officium è stabilita fino a tutto il 2100 (duemilacento). Essa potrà essere prorogata o anticipata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

ART. 31- SCIOGLIMENTO

1. Officium si scioglie:
 - a. per il venire meno di tutti i soci;
 - b. per l'impossibilità del conseguimento dello scopo sociale, ovvero per il conseguimento dello stesso;
 - c. per delibera dell'Assemblea di Officium;
 - d. per impossibilità di costituzione, rinnovazione e/o funzionamento dell'Organo Amministrativo.

ART. 32- LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento di Officium saranno nominati i liquidatori, scelti anche fra i non soci, e si procederà alla liquidazione dell'ente secondo quanto sopra previsto e secondo le norme di Legge.
2. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore, salvo diversa destinazione stabilita dalla legge.

ART. 33 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia sorga in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio del Collegio Nazionale dei Garanti LIFC ONLUS che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
2. La determinazione del Collegio Nazionale dei Garanti LIFC ONLUS avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

ART. 34 - RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si fa rinvio alle leggi vigenti in materia e alle norme contenute nel libro I del Codice Civile ed in particolare alla L. 266/91, al D.Lgs. 460/97, alle leggi regionali.

NORME TRANSITORIE

1. Al fine di garantire la continuità politica, gestionale e operativa della LIFC LAZIO COMITATO OFFICIUM - Onlus, nel periodo intercorrente tra l'approvazione del presente Statuto e la convocazione di un'Assemblea Generale per il rinnovo delle cariche sociali, restano nel pieno dei loro poteri gli Organismi dirigenti in carica.
2. Il presente Statuto entra in vigore dal 1° gennaio 2015.